



**Prot. n. 9525 / RI del 05/02/2018**

**OGGETTO: cod. art. F01.0002.0001 servizio di trasporto e facchinaggio del Materiale di confezionamento sigarette e macchinari sequestrati al Deposito Reperti di Contrabbando di Adria  
DETERMINA DI ESCLUSIONE ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.**

### **IL DIRETTORE**

**VISTO** il D.Lgs.vo del 30/07/1999 n. 300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

**VISTO** il D.Lgs.vo del 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.;

**VISTO** il D.Lgs.vo del 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.;

**VISTI** il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane;

**VISTO** il Manuale delle procedure dell'attività negoziale ed il regolamento per servizi, forniture e lavori in economia approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 15/12/2016;

**CONSIDERATO** che con determina direttoriale n. 122406 del 27/12/17 si è attivata la procedura di gara negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b per l'affidamento del servizio di trasporto e facchinaggio del materiale e macchinari specificati in oggetto tramite Richiesta di Offerta in Me.PA. composta da due lotti (RDO 1833758), indirizzata a n. 200 operatori economici sorteggiati tra gli operatori iscritti alla ctg. "Servizi di

Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi) con sede di attività in Lombardia, e criterio di aggiudicazione al prezzo piu' basso;

**PRESO ATTO** che al termine di presentazione delle offerte del 15/01/18, ne sono pervenute n. 8;

**ESAMINATE** le offerte economiche presentate per il LOTTO 1 e 2, è emerso che: la ditta TRASLOCHI SCABELLI GIANNI srl (di seguito denominata "Ditta") avrebbe avuto "l'intenzione eventualmente di affidare in subappalto l'attività di Facchinaggio, carico, trasporto e scarico nella misura non superiore al 30%", senza specificare il nome delle ditte alle quali intendeva eventualmente subappaltare le attività sopracitate, obbligo previsto dall'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm. nel caso di appalti che riguardino le attività di maggiore infiltrazione mafiosa individuate al comma 53 dell'articolo 1 della L. 06/11/12, n. 190 come nel caso specifico (trasporto e/o autotrasporto per conto terzi);

**VISTI** l'art. 83 comma 9 del D.Lgs.vo 57/17, la Determina n. 1/2015 dell'ANAC e l'art. 39 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 con i quali "si è reso generalmente sanabile qualsiasi carenza, omissione eo irregolarità, **con il solo limite intrinseco dell'inalterabilità del contenuto dell'offerta**, della certezza in ordine alla provenienza della stessa, del principio di segretezza che presiede alla presentazione della medesima e di **inalterabilità delle condizioni** in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara", il caso specifico, offerta irregolare, rientra nella categoria delle irregolarità essenziali non sanabili che determina direttamente l'esclusione;

**VISTO** che i commi 2 e 3bis dell'art. 97 D.Lgs. 50/16 e ss.mm., quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo piu' basso come per la gara in discorso, prevedono la valutazione della congruità delle offerte sulla base di un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

**PRESO ATTO** che la Ditta sopracitata deve essere esclusa da questa fase della procedura, prima di effettuare il calcolo della soglia di anomalia in considerazione che le offerte ammesse, pur ridotte, diventeranno 7 e, quindi, comunque superiori a cinque;

#### DETERMINA

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.vo 57/17, la Determina n. 1/2015 dell'ANAC e l'art. 39 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 per le quali il contenuto dell'offerta deve essere inalterabile nelle condizioni, le offerte presentate da TRASLOCHI SCABELLI GIANNI srl risultano essere irregolari e non sanabili.

Nelle offerte economiche presentate non sono stati indicati il nome delle ditte alle quali il intendeva eventualmente subappaltare le attività sopracitate, obbligo previsto dall'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm. trattandosi di appalto a maggiore infiltrazione mafiosa individuato al comma 53 dell'articolo 1 della L. 06/11/12, n. 190 (trasporto e/o autotrasporto per conto terzi), per cui si esclude dalla gara pubblicata in Me.PA. - RDO 1833758 lotto 1 – lotto 2 - la ditta TRASLOCHI SCABELLI GIANNI srl.

Il provvedimento puo' essere impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

Milano 05/02/2018

*Il Direttore*

Dott. Fabio PACELLA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs  
39/93